



Comune di Villasor

(Provincia di Cagliari)

REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

Allegato all'atto del Consiglio Comunale n. 9 del 18 marzo 2008

Il Sindaco
(Walter Marongiu)

Il Segretario
(Dott.ssa Maria Domenica Areddu)

Art. 1 **(Composizione e Funzioni)**

Al fine di favorire la crescita socio-culturale dei giovani, nella piena e naturale consapevolezza dei diritti e dei doveri civili verso le istituzioni e verso la comunità e di incentivare e sostenere lo sviluppo del senso civico nei ragazzi e la loro partecipazione al dibattito democratico su temi di interesse comune, è istituito il “Consiglio Comunale dei Ragazzi”, di seguito CCR.

Il CCR è composto da un numero di consiglieri pari a dodici e dal Sindaco dei Ragazzi che lo presiede.

Il CCR ha funzioni propositive e consultive nei seguenti ambiti:

- storia e tradizioni del paese
- ecologia e qualificazione dell'ambiente
- sport, tempo libero e divertimento
- cultura e spettacolo
- istruzione, educazione civica e servizi scolastici
- prevenzione, solidarietà, attenzione verso l'emarginazione, la multiculturalità e le pari opportunità
- diritti dei ragazzi anche in rapporto con organizzazioni e associazioni
- viabilità, educazione stradale
- educazione alla salute
- sviluppo della coscienza nazionale ed europea.

Art. 2 **(La commissione di coordinamento elettorale. Composizione e funzioni)**

La commissione di coordinamento elettorale è composta dagli insegnanti delle classi interessate e dal Sindaco o dall'Assessore alle politiche sociali o altro Assessore delegato dal Sindaco.

La Commissione di Coordinamento elettorale organizza le elezioni ed assiste il CCR.

Art. 3 **(Elezione)**

L'elezione del CCR si tiene a seguito di un percorso formativo finalizzato all'acquisizione delle conoscenze di base sul funzionamento del Comune.

Il Sindaco indice, con un anticipo minimo di venti giorni, le elezioni per la nomina dei ragazzi che dovranno far parte del CCR, che si terranno nei plessi dell'Istituto Comprensivo E. Puxeddu.

Possono votare ed essere eletti i ragazzi frequentanti le classi IV e V della scuola primaria e I della scuola secondaria di I° grado.

Possono votare i ragazzi frequentanti le classi IV e V della scuola primaria e I e II della scuola secondaria di I° grado.

I consiglieri durano in carica due anni e non possono essere rieletti.

Art. 4 **(Formazione liste e programmi)**

Nel periodo precedente le elezioni, gli alunni di ogni classe coinvolta, guidati dagli insegnanti, individueranno i propri interessi, le proprie esigenze ed aspettative in relazione al territorio locale, considerandone gli aspetti culturali, sociali ed ambientali. Si costituiranno così dei gruppi di opinione in ogni classe o interclasse e gli alunni potranno presentare le proprie candidature all'insegnante.

Tutti i ragazzi di cui al comma 2 del precedente art. 3 sono candidabili sia alla carica di "sindaco" che a quella di "consigliere".

Nell'ambito di ogni classe o interclasse, verranno formate le liste, composte da un minimo di otto ad un massimo dodici candidati alla carica di consigliere e da un capo-lista, candidato alla carica di sindaco.

Ciascuna lista dovrà essere identificata con un proprio motto ed un proprio simbolo. Essa dovrà essere sottoscritta da almeno dieci studenti e presentata al Dirigente Scolastico, con l'allegato programma elettorale, almeno dieci giorni prima della data delle elezioni.

Le liste dei candidati dovranno essere approvate dalla commissione di coordinamento elettorale e disposte in ordine alfabetico, con l'indicazione del cognome, nome e della classe di appartenenza, ai fini della predisposizione delle schede e dei manifesti.

I candidati potranno svolgere la campagna elettorale fino a due giorni prima delle elezioni generali nelle forme che, d'intesa con gli insegnanti, riterranno più opportune (assemblee, volantini, dibattiti in classe, ecc..).

Art. 5 **(Modalità di svolgimento delle elezioni)**

Le elezioni si terranno durante l'orario scolastico. Possono essere istituiti uno o più seggi elettorali. Gli orari di apertura e di chiusura dei seggi saranno definiti dal Sindaco al momento dell'indizione delle elezioni. I seggi elettorali saranno composti da due insegnanti resi disponibili o individuati dal Dirigente Scolastico, da tre alunni scrutatori, estratti a sorte dall'elenco degli alunni non candidati, in rappresentanza di ciascun ordine di classe interessata alle elezioni. Uno degli insegnanti ricoprirà la funzione di Presidente del seggio, controllandone le operazioni di voto e spoglio delle schede e proclamerà i risultati definitivi dandone comunicazione scritta al Comune, mentre l'altro lo coadiuverà come segretario. È prevista la presenza anche di un dipendente comunale con funzioni di ausilio tecnico-amministrativo.

Ciascun alunno delle classi coinvolte ha diritto di votare a scrutinio segreto, esprimendo solo una preferenza. Il voto si potrà esprimere apponendo una crocetta affianco al nome del candidato alla carica di consigliere prescelto. Ciascun elettore, se candidato, potrà esprimere preferenza anche per se stesso. È possibile esprimere anche solo il voto di lista, senza specificare la preferenza per un candidato alla carica di consigliere, apponendo una crocetta sul simbolo, sul motto o sul nome del candidato alla carica di Sindaco dei Ragazzi.

Gli alunni che risulteranno assenti dalle lezioni il giorno delle elezioni, perderanno il diritto al voto relativamente al medesimo turno elettorale. Per stabilire la lista dei votanti e l'ordine di votazione si userà il registro di classe.

Art. 6
(Lo scrutinio)

Lo spoglio pubblico delle schede per l'elezione dei consiglieri sarà effettuato a seguito delle operazioni di voto, a cura dei componenti dei seggi elettorali riuniti in seduta comune.

Il candidato alla carica di Sindaco della lista che avrà riportato il maggior numero dei voti validi assumerà la carica di "Sindaco dei ragazzi". In caso di parità di voti, risulterà eletto il ragazzo più grande di età.

I seggi saranno ripartiti in modo proporzionale ai voti riportati complessivamente dalle singole liste e risulteranno eletti i candidati sindaco non eletti ed i consiglieri che avranno riportato il maggior numero di preferenze, in caso di parità di voti risulterà eletto il ragazzo più grande di età.

A scrutinio effettuato, il verbale, completato in ogni sua parte, sarà trasmesso dal Presidente di seggio all'Amministrazione Comunale entro e non oltre quattro giorni naturali e consecutivi.

Art. 7
(Convocazione della prima seduta del Consiglio Comunale dei Ragazzi)

Il Sindaco o l'Assessore alle politiche sociali o altro Assessore delegato, entro dieci giorni dal ricevimento dei verbali delle operazioni elettorali, convoca, con lettera notificata a mano presso l'Istituto scolastico, i ragazzi eletti, per la prima seduta del CCR che verrà presieduta dal medesimo Sindaco o dall'Assessore delegato. Saranno invitati a partecipare alla prima seduta del Consiglio tutte le classi dei due ordini di istruzione, gli insegnanti, i genitori e l'intera Amministrazione comunale. La seduta è comunque aperta alla partecipazione pubblica. Nell'occasione si effettuerà la proclamazione ufficiale degli eletti ed il Sindaco dei Ragazzi dovrà presentare il suo programma di lavoro.

Art. 8
(Poteri del Sindaco dei Ragazzi)

Il Sindaco dei Ragazzi rappresenta il CCR e nomina la Giunta, composta da quattro Assessori, scelti tra i componenti del CCR. Egli convoca e presiede il CCR, notificando l'avviso presso il domicilio di ciascun consigliere o assessore e consegnando un invito presso i diversi plessi scolastici, tramite la collaborazione dell'Amministrazione comunale.

Egli convoca e presiede la Giunta dei Ragazzi.

Art. 9
(Funzionamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi)

Il CCR si riunisce almeno una volta ogni tre mesi e ogniqualvolta il Sindaco dei Ragazzi o un quinto dei Consiglieri ne facciano richiesta.

Le sedute sono pubbliche e si terranno in locali messi a disposizione dall'Amministrazione comunale. È prevista la presenza del Sindaco o comunque di almeno uno degli Assessori Comunali, mentre le attività verranno condotte ed animate da uno o più educatori/facilitatori, appositamente incaricati dall'Amministrazione Comunale.

È consentito a tutti i ragazzi-elettori di partecipare alle riunioni del CCR e di intervenire per presentare richieste o proposte.

I ragazzi potranno anche chiedere di intervenire comunicando, per iscritto, al Sindaco dei Ragazzi l'argomento dell'intervento almeno due giorni prima della riunione del CCR.

Il CCR delibera con la presenza della metà più uno dei loro componenti e le relative deliberazioni sono validamente assunte a maggioranza assoluta dei presenti.

Le funzioni di segretario sono svolte dal consigliere designato, di volta in volta, dal Sindaco dei ragazzi.

Le deliberazioni del CCR hanno valore consultivo e propositivo nei confronti degli organi comunali istituzionali, i quali sono tenuti a prenderne atto e comunicare allo stesso le relative deduzioni e/o provvedimenti. A tal fine il verbale delle sedute, in cui possono essere contenute proposte indirizzate al Sindaco, alla Giunta ed al Consiglio Comunale, dovrà essere trasmesso al Sindaco ed all'Assessore alle politiche sociali, ai fini del coordinamento inter-assessoriale e della conservazione degli atti.

Per lo svolgimento delle sue funzioni, il CCR avrà a disposizione una somma stanziata nel bilancio comunale nell'ambito degli interventi destinati alle politiche giovanili, la cui responsabilità gestionale è affidata al responsabile dell'area socio-assistenziale.

Art. 10 **(Partecipazione al Consiglio Comunale)**

I Consiglieri possono partecipare ai Consigli Comunali dei "grandi", preferendo le sedute in cui si discutono argomenti che potrebbero essere d'interesse del CCR.

Per favorire l'informazione, il Comune provvederà a far affiggere nei plessi scolastici i manifesti di convocazione dei Consigli Comunali dei "grandi".